



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Responsabile: dott. Giorgio Luzzana
via Borgo Palazzo 130 – 24125 **Bergamo** – Ingresso 9 C, colore blu
☎ 035 2270 599 / 598 - fax 035 2270 507
www.asl.bergamo.it/web/arentsll.nsf

Custodia delle cartelle sanitarie e di rischio e della documentazione sanitaria in azienda con salvaguardia del segreto professionale (Indicazioni pratiche)

Le presenti note informative intendono fornire chiarimenti, a tutte le figure preposte alla organizzazione della sicurezza in azienda (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS) ed agli operatori del Servizio PSAL dell'ASL della provincia di Bergamo impegnati in attività di vigilanza, a proposito di questa delicata questione.

Questo in quanto le norme in vigore non descrivono in dettaglio le modalità di conservazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico d'azienda, al fine della salvaguardia del segreto professionale.

Il D.Lgs. 626/94 ha stabilito a suo tempo precisi obblighi in materia di salvaguardia del segreto professionale a carico di:

Datore di Lavoro

Art. 4 comma 8 *“Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta”.*

Per la violazione di questo articolo è prevista, nei confronti del datore di lavoro, una **sanzione amministrativa** pecuniaria da 516,00 a 3.098,00 euro (art. 89 comma 3 D.Lgs. 626/94).

Medico Competente

Art. 17 comma 1 lettera d: *“Il medico competente istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale”.*

Per la violazione di questo articolo è prevista, nei confronti del medico competente, una **sanzione penale:** arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 516,00 a 3.098,00 euro (art. 92 comma 1 lettera a D.Lgs. 626/94).

La “ratio” implicita in questi due articoli è quella di far sì che, con la conservazione della documentazione sanitaria presso la sede dell'azienda o dell'unità produttiva, tale documentazione sia accessibile e visionabile, oltre che dall'Autorità Giudiziaria, anche da parte del personale di vigilanza del Servizio PSAL dell'ASL. Il personale ASL potrà quindi procedere per le opportune verifiche, sia in merito alla regolare esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche, sia per quanto concerne la qualità degli accertamenti sanitari integrativi e la messa in atto di eventuali provvedimenti medico-legali in carico al Medico Competente (denuncia di malattia professionale), nonché per la verifica degli adempimenti di legge in tema di salvaguardia del segreto professionale.

Agli articoli del D.Lgs. 626/94 sopra citati, si aggiunge per il medico competente ed il personale sanitario quanto previsto da:

art. 622 Codice Penale - (*Rivelazione di segreto professionale*). *Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da £ sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120 c.p., 336 c.p.p.).*

In sostanza riteniamo che sia assolto, da parte del datore di lavoro e da parte del medico competente, l'obbligo di salvaguardia del segreto professionale, se **le cartelle sanitarie e di rischio e tutta la documentazione sanitaria del lavoratore** (referti di esami ematologici e di esami specialistici, fogli compilati da medico competente con il raccordo anamnestico, ecc.) sono conservati nell'ambulatorio di fabbrica (se presente), oppure in altro locale aziendale con le seguenti modalità:

1. in un armadio o archivio chiuso a chiave con collocazione della chiave in una busta chiusa, sigillata con timbro e firma leggibile del medico competente;
2. in un armadio o archivio chiuso a chiave con apposizione, da parte del medico, di sigilli con timbro e firma leggibile sullo sportello e chiave a disposizione;
3. in un armadio o archivio chiuso a chiave con apposizione, da parte del medico, di sigilli con timbro e firma leggibile, sui faldoni contenenti tutta la documentazione sanitaria e chiave a disposizione.

Sono possibili ovviamente altre modalità di custodia della documentazione sanitaria purchè venga chiaramente mantenuta la salvaguardia del segreto professionale, ovvero il principio che l'accesso a suddetta documentazione deve essere possibile solo da parte del medico competente o del personale sanitario nell'ambito del Servizio Sanitario Aziendale (infermiere di fabbrica), dell'Autorità Giudiziaria e dell'Organo di Vigilanza.

Inoltre nella realtà quotidiana succede frequentemente che aziende artigianali con poche unità di dipendenti, talvolta in assenza di una sede di lavoro fissa (es.: cantieri edili temporanei) e con una sede legale rappresentata dall'abitazione del Datore di Lavoro o dall'ufficio del commercialista, lascino le cartelle sanitarie e di rischio dei propri dipendenti in custodia al Medico Competente (presso l'ambulatorio o presso la struttura poliambulatoriale nella quale il sanitario opera).

Questa situazione, dettata da esigenze pratiche, è sempre stata accettata dal nostro Servizio, purchè, a seguito di una specifica richiesta da parte del nostro personale di vigilanza in corso di un sopralluogo ispettivo, il Datore di Lavoro sia in grado di fornire in tempi brevi le cartelle sanitarie e di rischio dei propri dipendenti, con salvaguardia del segreto professionale.

Infine si fa presente che in caso di consegna al lavoratore di copia della documentazione inerente l'attività di sorveglianza sanitaria effettuata (visite ed accertamenti sanitari integrativi), la modalità di salvaguardia del segreto professionale dovrà essere analoga a quanto sopra indicato (busta chiusa sigillata) se la consegna non è effettuata direttamente dal medico competente o dall'infermiere di fabbrica ma da altro personale dell'azienda.

Il Responsabile Servizio PSAL
ASL provincia di Bergamo
F.to Dott. Giorgio Luzzana